



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 26/2015

Napoli 6 Luglio 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

IL RECESSO DURANTE IL PERIODO DI PROVA NON RICHIEDE L'INDICAZIONE
DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO A SUO FONDAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12967 DEL 23 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12967 del 23 giugno 2015**, ha statuito
che il recesso del datore di lavoro, intimato nel corso del periodo di
prova, non richiede l'indicazione di alcun giustificato motivo oggettivo
dovendosi, ex adverso, ritenere che tale esplicitazione costituisca
distinta causa di licenziamento soggetta al consueto onere della prova
posto in capo alla parte recedente.

Nel caso in commento, un lavoratore, **nel mentre era ancora in corso il suo**
periodo di prova contrattuale, veniva licenziato a seguito della mancata
apertura della sede produttiva presso la quale sarebbe dovuto essere adibito.

Soccombente all'esito del I° grado di giudizio, il subordinato trovava pieno
soddisfo, alle proprie rivendicazioni, in Appello.

Orbene, gli Ermellini, aditi dall'azienda, nel respingere il ricorso perché **privo**
del requisito dell'autosufficienza, hanno evidenziato **che il recesso**

intimato nel corso del periodo di prova, che venga, però, motivato con ragioni di carattere oggettivo, soggiace alla "normale" disciplina del recesso per g.m.o. con conseguente onere della prova a carico del datore di lavoro ed esclusione del regime della libera rescindibilità.

Pertanto, atteso che nel caso in commento **l'azienda aveva (inopportunamente) motivato il recesso con la mancata apertura della nuova sede produttiva, invece di rifarsi al "semplice" mancato superamento del periodo di prova**, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato **l'illegittimità del licenziamento** già sancita dalla Corte territoriale.

LA VIOLAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE DA PARTE DEL LAVORATORE NON LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 13158 DEL 25 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 13158 del 25 giugno 2015**, ha ribadito che **il licenziamento per giusta causa** consegue ad un **grave inadempimento** e deve essere valutato nel rispetto della **regola generale della "non scarsa importanza"** di cui all'art. 1455 c.c..

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Venezia aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un **infermiere professionale** alle dipendenze dell'Azienda USLL locale, ritenendo che l'addebito contestatogli, consistente nell'aver **svolto la medesima attività presso un centro privato** (*id*: laboratorio di analisi) convenzionato con il S.S.N., non fosse di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.

Di diverso avviso la Corte di Appello di Venezia che, a seguito di impugnazione dell'azienda, aveva ritenuto legittimo il licenziamento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore eccependo, ai fini di una corretta valutazione della gravità dell'addebito, che le sue presenze presso la struttura privata non erano superiori a 24 ore mensili ed inoltre che l'attività prestata **non poteva qualificarsi in conflitto di interessi**.

Orbene, **la Suprema Corte ha accolto il ricorso** e dichiarato illegittimo il licenziamento ribadendo il principio consolidato che, in tema di licenziamento per giusta causa, **ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e**

recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Inoltre, **la gravità dell'inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della "non scarsa importanza"** di cui all'art. 1455 c.c..

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, **non è sufficiente**, per ritenere giustificato un licenziamento, **che una disposizione di legge sia stata violata** dal lavoratore **o che un obbligo contrattuale non sia stato dal medesimo adempiuto, occorrendo** pur sempre **che tali violazioni siano di una certa rilevanza** e presentino i caratteri in precedenza enunciati.

DOPO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA SOCIETA' DI PERSONE, I SOCI RISPONDONO NEL LIMITE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO SECONDO LE RISULTANZE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 13259 DEL 26 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 13259 del 26 giugno 2015**, ha statuito che **l'Amministrazione finanziaria può rivalersi sui soci di una società cancellata dal Registro Imprese**, per le somme dovute a seguito di un accertamento, soltanto **nei limiti di quanto percepito da ciascun socio in base al bilancio finale di liquidazione**, gravando su di essa l'onere di dimostrare che la distribuzione dell'attivo sia avvenuta effettivamente tra i soci.

IL FATTO

L'Agenzia delle Entrate, in data 23 giugno 2005, notificava alle socie di una società, cancellata dal registro delle imprese in data 24 maggio 2002, avviso di accertamento *pro quota* relativo all'anno 1999 a titolo di Irpeg, oltre sanzioni. Le socie ricorrevano prontamente alla giustizia tributaria risultando però soccombenti in entrambi i gradi di giudizio di merito. Da qui il ricorso per Cassazione.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, hanno preliminarmente **ricordato** che ***l'art. 2456, secondo comma, c.c. (oggi art. 2495, 2. co. c.c., che riprende,***

peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previgente art. 2456, comma 2), **dispone** che "**dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi**".

È pertanto evidente, hanno affermato gli Ermellini, come risulta dal chiaro tenore testuale della norma, che **la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, e che tale quota è stata attribuita al socio** (cfr. *ex plurimis* Cass. nn. 3879/75; 5489/78; 1468/2004): ne consegue che il **creditore** (*id*: nella specie l'Amministrazione finanziaria), il quale intenda agire nei confronti del socio, **è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo** (vale a dire la sua legittimazione passiva) e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, **vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa**.

Nel caso *de quo*, l'Amministrazione resistente **non aveva dimostrato che una tale condizione si fosse in concreto realizzata**, per cui, hanno concluso i Giudici nomofilattici, la sentenza impugnata andava conseguentemente cassata.

In conclusione, da quanto sopra, risulta evidente che la cancellazione dal Registro imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti del socio e la percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità di quest'ultimo, e l'Agenzia delle Entrate, al pari di ogni altro creditore, non è esonerata da tale onere probatorio e pertanto, ove intenda avanzare una pretesa ai fini delle imposte in capo al socio, deve dimostrare la reale percezione e l'entità esatta delle somme incassate.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MANCATA REGISTRAZIONE DI BUONI PASTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 13168 DEL 25 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 13168 del 25 giugno 2015**, ha confermato il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva ommesso di registrare alcuni *ticket* ed alcuni prodotti consumati in mensa.

Nel caso in commento, sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello hanno giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa comminato alla lavoratrice addetta alla cassa acquisti.

In particolare, la lavoratrice aveva ommesso - in due diverse occasioni - di registrare alcuni buoni pasto a titolo di pagamento di merce senza emettere alcuno scontrino fiscale.

Nel caso *de quo*, **gli Ermellini**, confermando quanto stabilito dai Giudici di merito, hanno ribadito la gravità del comportamento assunto dalla lavoratrice e le conseguenti ricadute sul vincolo fiduciario. Difatti, la tenuità o l'assenza di precedenti non sono di per se sufficienti ad escludere la lesione del vincolo fiduciario, soprattutto in ragione delle particolari mansioni svolte dalla lavoratrice e tenuto conto del pregiudizio sui futuri adempimenti.

In conclusione, la Suprema Corte, ha ritenuto proporzionato il provvedimento di espulsione, non tenendo conto della tenuità del danno patrimoniale, per la ripercussione che il comportamento tenuto dalla lavoratrice ha avuto sul rapporto di lavoro ponendo in capo al datore di lavoro ragionevoli dubbi sulla futura correttezza dell'adempimento.

IL LEGAME AFFETTIVO, IDONEO AD ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, VA SEMPRE PROVATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12433 DEL 16 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12433 del 16 giugno 2015**, si è espressa in merito al riconoscimento di un rapporto di lavoro domestico di natura subordinata, escludendo la gratuità della prestazione non essendo stato provato il legame affettivo intercorrente fra le parti.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Milano aveva riscontrato la sussistenza del rapporto di lavoro, da circa un ventennio, sulla base delle prove testimoniali. Di conseguenza, escludeva la presunzione di gratuità sulla base di un mero legame affettivo fra le donne.

Nel caso *de quo*, **gli Ermellini**, confermando quanto stabilito dai Giudici di merito e **ribadendo il principio di presunzione di gratuità, in base al brocardo "affectionis vel benevolentia causa", secondo cui la presunzione di gratuità riguarda le prestazioni rese da persone legate da un vincolo di parentela o affinità, ovvero nell'ambito di una comunità familiare, hanno constatato l'assenza dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa delle prestazioni gratuite.**

In conclusione, la Suprema Corte, ha ritenuto riconducibile la prestazione svolta, per un ventennio e per circa 12 ore settimanali, allo schema del rapporto di lavoro domestico subordinato, non risultando provata l'instaurazione di una qualche forma di comunanza che potesse rientrare nello schema del vincolo di solidarietà.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro*